



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE

Via Colle Gioioso, 2 - 63076 Monteprandone (AP)

Tel. 0735 701476 - Fax 0735 701999

e-mail: apic82800g@istruzione.it PEC: apic82800g@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: APIC82800G - C.F. 82002710448

www.icmonteprandone.gov.it



Prot. 1190/1.1.c.

Monteprandone, lì 23 febbraio 2016

Regolamento del Consiglio d'Istituto per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni

Il Consiglio d'Istituto

VISTO	L'art. 10 del T.U. N. 297 del 16/4/94;
VISTO	Gli artt. 8 e 9 DPR 275/99, "Definizione dei curricoli", "Ampliamento dell'Offerta Formativa";
VISTO	L'art. 31, comma 4, D.I. 44/01 "Capacità negoziale"
VISTO	L'art. 32, D.I. 44/01 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale"
VISTO	L'art. 33, Comma 2, D.I. 44/01 "Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale" che stabilisce i Criteri Generali per la stipulazione dei Contratti di Prestazione D'opera per l'Arricchimento dell'Offerta Formativa;
VISTO	L'art. 40, D.I. 44/01 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'Offerta Formativa" con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare Contratti di Prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'Arricchimento dell'Offerta Formativa;
VISTO	L'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01 "Gestione delle risorse umane"
VISTO	L'art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"
VISTO	L'art. 32, CCNL 29.11.2007 "Prestazioni professionali"

EMANA

il seguente regolamento teso a definire le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF/PTOF

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'Arricchimento dell'Offerta Formativa;
- realizzare particolari progetti didattici;
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione didattica.

Art. 2 - Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere :

- coerenti con il POF/PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel Piano Annuale Formazione docenti e ATA;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla Scuola.

Art. 3 – Criteri

L'Istituto si impegna per:

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- Fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 32, CCNL 29.11.2007;
- Nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

Art. 4 – Requisiti Minimi e Generali

Per l'ammissione alla selezione occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- aver raggiunto la maggiore età.

Art. 5 – Titoli

I candidati, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs 165 del 2001, devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, eventualmente, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 6 – Pubblicazione degli Avvisi di Selezione

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico, sulla base del POF/PTOF e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare sul sito web.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la presunta durata del contratto: termini di inizio e fine della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda con allegato curriculum personale, alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire in contratto.

Art. 7 – Determinazione del compenso

Il Dirigente Scolastico determina, in relazione al progetto da attuare, ove non fissati per legge dalla normativa di riferimento, il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività, dell'impegno professionale e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno, compatibilmente con i fondi disponibili.

Art. 8 – Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- pubblicazioni e altri titoli.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione.

Art. 9 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- _ parti contraenti;
- l'oggetto della prestazione;
- i termini d'inizio e conclusione della prestazione;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- il corrispettivo della prestazione;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata;
- impegno da parte del collaboratore di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
- Informativa ai sensi della normativa sulla privacy;

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

5. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione dei contraenti e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore l'anno scolastico e non sono rinnovabili, così come non sono rinnovabili il contratto oggetto di risoluzione o di recesso.

8. E' istituito presso gli Uffici di Segreteria Amministrativa della scuola, un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo del compenso corrisposto e l'oggetto dell'incarico.

Art. 10 – Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 11 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesto obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art 53 del D. L.vo 30/3/2001, n. 165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 13 a16 del citato D. L.vo n. 165/2001.

Art. 12 – Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale

Il Dirigente Scolastico mette a disposizione del Consiglio d'Istituto, nella prima riunione utile, copia dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti.

Copia dei contratti conclusi viene altresì affissa all'Albo dell'Istituto.

I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della L. 241/90.

L'accesso alla documentazione in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri Organi dell'Istituto è subordinata ad una richiesta nominativa e motivata.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 dell'11/02/2016, verbale n. 253

Il Segretario del Consiglio di Istituto
Doria Silvestri

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Isabella Spinozzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Il Dirigente Scolastico
Francesca Fraticelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993